

OBBLIGHI CONTRATTUALI

CIG – 7570810E0A

Art. 1 PREMESSA.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) intende procedere all'acquisizione congiunta di toner e di altro materiale di consumo informatico (di seguito, MATERIALI CONSUMABILI INFORMATICI) per le esigenze di approvvigionamento dei propri uffici.

2. Per le finalità di cui al comma 1 AGCM ha deciso di procedere alla procedura acquisitiva relativa ai predetti MATERIALI CONSUMABILI INFORMATICI, avviando una Richiesta di Offerta (R.D.O.) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) - da aggiudicare secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. - per l'acquisizione dei MATERIALI CONSUMABILI INFORMATICI occorrenti ad AGCM, come analiticamente indicati nel documento "Specifiche Tecniche".

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente appalto è la fornitura di toner per stampanti e di altro materiale di consumo informatico per le esigenze della AGCM.

2. La descrizione dettagliata dei materiali, delle caratteristiche tecniche nonché dei relativi quantitativi e dei prezzi unitari massimi stimati è analiticamente riportata nel documento "Specifiche Tecniche caricato a "sistema" e allegato alla R.D.O.

Per quanto concerne la fornitura dei toner riportati nel succitato documento si precisa che, nel rispetto delle quote previste dalla normativa vigente, dovrà essere fornito un quantitativo di cartucce rigenerate pari al 30% del totale delle cartucce fornite, le quali dovranno essere conformi ai criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. Ambiente 13 maggio 2014, richiamato dall'art. 34 del D.lgs. n. 50/2016. Il restante 70% della fornitura è da intendersi come prodotti originali, a garanzia della piena funzionalità delle stampanti in uso da parte delle case produttrici (N.B. ove non diversamente indicato il prodotto è da intendersi in versione originale). Le tipologie di toner RIGENERATI, con le relative quantità, sono specificate nel documento di cui sopra.

Art. 3 – IMPORTI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. L'importo massimo complessivo stimato della presente acquisizione è pari a € 25.291,00 (IVA esclusa). Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a 0, ai sensi dell'art. 26, comma 3 *bis*, del d.lgs. 81/2008 s.m.i., in quanto trattasi di mera fornitura di materiali.

2. L'individuazione dell'aggiudicatario avverrà secondo quanto indicato nel documento "Disciplinare di gara", caricato a "sistema" ed allegato alla R.D.O.

3. All'esito dell'aggiudicazione e dei controlli di legge sul soggetto che risulterà aggiudicatario della R.D.O. si procederà all'invio sul M.E.P.A. del DOCUMENTO DI STIPULA.

Il prezzo offerto sarà utilizzato, per determinare gli importi dei prezzi unitari massimi indicati nel predetto documento, nei casi di contestazioni sulle singole componenti o di variazioni del quinto di cui al successivo comma 7.

7. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione dell'entità della fornitura e dei connessi servizi, potrà essere chiesta al Fornitore una variazione in aumento del materiale da fornire, fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale massimo stabilito nel contratto. In tal caso, l'Aggiudicatario sarà obbligato a consentire alle variazioni alle stesse condizioni risultanti dal contratto.

Art. 4 – TEMPISTICA, MODALITÀ DI ESPLETAMENTO E REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La fornitura dei materiali di cui al precedente art. 2, comma 2 dovrà avvenire **entro 15 giorni** naturali e consecutivi dalla data di emissione sul M.E.P.A. del DOCUMENTO DI STIPULA.

2. La consegna dei materiali, entro la tempistica di cui al precedente comma, dovrà avvenire presso la sede della AGCM in Roma, via Monteverdi, 19.

3. La regolare fornitura dei materiali sarà fatta constare in apposito verbale (“*verbale di accettazione della fornitura o collaudo*”), da sottoscrivere da parte del Fornitore e da un rappresentante dell'AGCM, nominato conformemente alla normativa interna di riferimento. La data del verbale di accettazione della fornitura o collaudo rappresenterà la data di conclusione del contratto.

Art. 5 - RISCHI DA INTERFERENZA E ONERI PER LA SICUREZZA

1. L'importo degli “oneri per la sicurezza” per l'eliminazione dei rischi interferenziali in relazione al presente appalto è pari a 0 (zero). La quantificazione di detti oneri pari a 0 (zero), già operata dall'AGCM, non deve essere confusa con la quantificazione dei costi della sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del d.gs.50/2016 s.m.i., che debbono essere espressamente indicati nell'offerta dai concorrenti, secondo quanto analiticamente indicato nel documento “Disciplinare di gara”.

Art. 6 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il Fornitore sarà tenuto all'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nei seguenti documenti contrattuali:

- a) R.D.O. (Richiesta di offerta nell'ambito del M.E.P.A.);
- b) “Specifiche Tecniche”;
- c) “Obblighi Contrattuali”;
- d) “Disciplinare di gara e relativi allegati”;
- e) Offerta economica dell'Aggiudicatario;
- f) DOCUMENTO DI STIPULA.

2. Per quanto non espressamente previsto nei documenti contrattuali sopra richiamati trova applicazione la documentazione presente sul portale www.acquistinretepa.it, relativa, in particolare, al Bando “Beni” (la categoria di riferimento è “*Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro*”), la disciplina e le condizioni di cui alle “*Regole del Sistema di e-procurement*”, le norme del codice civile, in quanto compatibili, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., le linee guida dell'ANAC, cui si fa rinvio.

Art. 7 - CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. La fattura potrà essere emessa a seguito dell'effettuazione, con esito positivo, del collaudo finale e del rilascio del “*verbale di accettazione della fornitura o collaudo finale*” di cui al precedente art. 4, comma 3 dei presenti Obblighi Contrattuali.

2. Sulla fattura, intestata alla AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, P.zza G. Verdi 6/a – 00198 ROMA (codice fiscale 97076950589) e trasmessa secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n.55, via PEC (all'indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it), dovranno essere analiticamente evidenziati:

- i prodotti consegnati;
- il Codice Fiscale AGCM: 97076950589.
- il Codice Univoco Ufficio: UFF1VB
- il CIG 7570810E0A relativo alla presente R.D.O.

1. I pagamenti saranno effettuati a fronte di fatture mensili posticipate, in conformità al prezzo offerto, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato di cui al successivo articolo 7, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura e previa verifica di regolarità del servizio.

4. La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinata alla regolarità contributiva del Prestatore da verificare mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (“DURC”).

4. I mandati di pagamento saranno emessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese, ai sensi del precedente art. 2 dei presenti obblighi, e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario sulla base delle risultanze del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC).

5. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificato dalla L. 217/2010, il contratto derivante dalla presente procedura sarà soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. In particolare, il Fornitore sarà tenuto a comunicare previamente, ad AGCM, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Lo stesso Fornitore dovrà, altresì, comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi e sarà tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dalla citata normativa anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e subcontraenti, inserendo nei relativi contratti, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità contemplati nella richiamata normativa. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione ad AGCM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti stipulati con i subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese ai fini delle verifiche previste dall'art. 3, comma 9 della citata L. 136/2010 s.m.i..

Art. 8 – REFERENTI DELLA FORNITURA/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Referente costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato ad AGCM, prima dell'inizio delle attività.
2. Il Referente provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché ogni fase attuativa del contratto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.
3. AGCM, a sua volta, procederà a nominare un Referente per l'esecuzione del contratto, che svolgerà le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo durante tutta l'esecuzione contrattuale, nonché i compiti indicati nelle Specifiche Tecniche e quelli ad esso ascritti dalle disposizioni di riferimento della AGCM. Il nominativo del predetto Referente - che sarà incaricato anche dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e dei connessi servizi e che espletterà gli altri compiti attribuiti dalla AGCM - sarà comunicato al Fornitore.

Art. 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, o comunque a conoscenza, in occasione dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli, né comunicarli a terzi, in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del contratto. Il Fornitore è, altresì, responsabile per l'esatta osservanza dei predetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori. A tal fine, è tenuto ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte di questi ultimi. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto solo laddove necessario per la partecipazione ad altre procedure selettive e previa formale comunicazione ad AGCM.
3. Il Fornitore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), nonché delle direttive che potranno essere successivamente fornite da AGCM.

Il Fornitore è tenuto ad adottare – nell'ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l'obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera.

4. L'inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza, da considerarsi essenziali per AGCM, potrà determinare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo per il Fornitore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati all'Istituto.

Art. 10 – INFORMATIVA PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), si informa che il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati nel corso della procedura, o comunque acquisiti a tale scopo da AGCM, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura medesima ed avverrà – a cura delle persone preposte al relativo procedimento – presso l'AGCM, sede di Roma, Piazza Verdi 6/a, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare la sussistenza dei requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste: pertanto la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

3. Con riferimento ai dati che lo riguardano l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del citato Regolamento (UE) 2016/679 s.m.i. (ad esempio il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intellegibile; il diritto di chiederne eventualmente la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione; il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento).

4. Titolare del trattamento è AGCM nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

Art. 11 - PENALITÀ

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata nei commi 1 e 2 dell'art. 4 del presente documento sarà applicata, una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.

2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da apposita contestazione con possibilità per il Fornitore di presentare controdeduzioni entro 7 giorni solari dalla ricezione della stessa.

3. L'ammontare della penalità sarà addebitato, di regola, sui crediti del Fornitore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento ovvero sulla cauzione definitiva di cui all'art. 13 del presente documento, e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che AGCM dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Fornitore.

4. Le penali non potranno, comunque, superare il 10% dell'importo contrattuale. Oltre detto limite AGCM potrà procedere alla risoluzione di diritto in danno del Fornitore.

ART. 12 RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ferme le singole ipotesi di risoluzione contemplate nei presenti Obblighi, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza del Fornitore, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida, mediante PEC/raccomandata A/R, ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. L'Autorità, potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse, oltre che per quelle contemplate nei singoli articoli dei presenti Obblighi e nel contratto:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del presente articolo;
- b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 7 del presente Capitolato;
- c) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato;
- d) violazione degli obblighi di riservatezza indicati all'art. 10 del presente Capitolato;
- e) ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo massimo contrattuale;

3. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando AGCM, comunichi per iscritto con PEC/raccomandata A/R al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c..

4. In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salva l'applicazione delle penali previste dall'art. 11 del presente Capitolato nonché il diritto dell'AGCM di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

5. In relazione al contratto AGCM si riservano la facoltà di recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 1373 c.c., anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dal Fornitore, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative dell' AGCM o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali di cui all'art. 6, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore dovrà costituire, ai fini dell'emissione del DOCUMENTO DI STIPULA un deposito cauzionale definitivo secondo una delle modalità e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i, pari al 10% dell'importo massimo contrattuale (di ciascun contratto), ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al 1° comma dell'art. 103 d.lgs.50/2016 s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, salva riduzione dell'importo della garanzia del 50% in caso di possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Si applicano, altresì, le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., richiamato dall'art. 103, comma 1, del decreto medesimo.

Resta inteso che AGCM provvederà ricorrendone i presupposti all'eventuale incameramento totale o parziale della cauzione definitiva, fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione nel caso in cui AGCM abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI

1. In base a quanto disposto dall'art. 105, comma 1, d.lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. In relazione al subappalto trova applicazione l'art. 105 del d.lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 15 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto di contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 6.

2. Fermi gli obblighi previsti nel presente documento e nei predetti documenti contrattuali il Fornitore si obbliga, altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo carico del Fornitore;
- b) a manlevare e tenere indenne AGCM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme;
- c) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e connessi;

- d) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- e) a comunicare ad AGCM ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto espletamento dell'appalto;
- f) ad organizzare una struttura tale da garantire l'esecuzione dell'appalto in conformità alle modalità ed alla tempistica previste nei presenti Obblighi e nelle Specifiche Tecniche;
- g) a consentire al personale dell'AGCM di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- h) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro;
- i) ad osservare tutte le direttive, le circolari, le note interne emanate o che saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale dall'AGCM in relazione alle modalità di svolgimento dell'appalto o a eventuali variazioni delle stesse dovute ad esigenze sopravvenute, oltre che agli eventuali piani di lavoro dalla stessa predisposti.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è ritenuto responsabile di qualunque fatto, doloso o colposo, che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, arrechi danno ai beni di proprietà dell'AGCM, del personale dell'AGCM o di terzi, o che cagioni danni al personale dell'AGCM o a terzi e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti. Il Prestatore si impegna, altresì, a provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione o sostituzione dei beni della AGCM, danneggiati.

ART. 17 – GARANZIA

1. Tutti i prodotti acquistati e descritti all'art. 1 del presente documento dovranno essere assistiti da regolare garanzia secondo le modalità previste dalla vigente normativa, secondo quanto indicato nel Bando "Cancelleria 104".

Art. 18 - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE

1. Le prestazioni oggetto di contratto sono soggette a IVA di legge.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia, diretta o indiretta, che sia relativa al contratto, nonché alla relativa applicazione ed esecuzione, è competente il Foro di Roma.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento e negli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, alla linee guida dell'ANAC nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole del Sistema di e-procurement.

Con la sottoscrizione dell'offerta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la Società dichiara di accettare espressamente e specificatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19.